



# COMUNE DI MONTEPAONE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

## REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 4/4/2017

**Titolo V Pulizia del territorio**

- Art. 24 Servizi di pulizia
- Art. 25 Servizio di spazzamento delle strade
- Art. 26 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
- Art. 27 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 28 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 29 Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti
- Art. 30 Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 31 Rifiuti abbandonati
- Art. 32 Siringhe abbandonate
- Art. 33 Sgombero della neve
- Art. 34 Asporto deiezione animali
- Art. 35 Attività di carico e scarico di merci e materiali

**Titolo VI Disposizioni finali**

- Art. 36 Divieti
- Art. 37 Accertamenti e controlli
- Art. 38 Sanzioni per violazioni al regolamento
- Art. 39 Riferimenti ed altre disposizioni
- Art. 40 Entrata in vigore

**Allegati al regolamento**

Allegato B - Classificazione e limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili

Allegato C - Sanzioni per violazioni al regolamento

---

- rifiuti urbani domestici: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006;
  - rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani dal regolamento;
  - altri rifiuti urbani: rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006;
  - raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
  - frazione secca da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, legno.
  - frazione secca da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
  - frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
  - frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
  - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
  - raccolte selettive: rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;
  - rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
  - spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
  - rifiuto indifferenziato: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei
-

- tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
  - rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
  - assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  - salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il l'appaltatore(o gestore del servizio integrato qualora istituito), può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
5. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune con le modalità di affidamento del servizio, anche obbligatorie, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dal decreto legislativo 152/2006.
6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.
7. Il Comune comunica annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", le informazioni previste all'articolo 189, comma 3, decreto legislativo 152/2006.
8. Il Comune collabora con ARPACAL per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti**

1. L'utente del servizio di gestione dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.
2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
  - a) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
  - b) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;
  - c) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

#### **Art. 6**

##### **Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento**

---

- escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura; - cenere di legna in piccole quantità.
5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente; plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato
6. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
  - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità di conferimento in essere.
10. L'utente si impegna a posizionare (specie se aperta), la compostiera il più distante possibile dai confini qualora il fondo di proprietà lo permetta, negli altri casi invece deve essere garantito il minimo di tre metri. In ogni caso la stessa collocazione deve recare il minor danno o molestia al confinante/vicino.
11. Il Comune e l'appaltatore o gestore sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
12. L'autocompostaggio potrà essere soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato anche a campione.
-

2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato B.

#### **Art. 11**

##### **Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani**

1. Il Comune concorda con l'appaltatore (o gestore del servizio integrato qualora istituito), le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al miglioramento continuo/conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006.

2. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e l'appaltatore (o gestore del servizio integrato qualora istituito), per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.

3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 152/2006.

#### **Titolo IV**

##### **Organizzazione del servizio di raccolta**

#### **Art. 12**

##### **Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati**

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.

2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Le aree entro le quali è garantito il servizio di raccolta, la collocazione degli specifici contenitori, la localizzazione delle aree attrezzate e dei centri di raccolta sono individuate dal Comune di MONTEPAONE.

4. Le eventuali variazioni delle aree di cui al comma 3, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, saranno sempre evidenziate dal Comune.

#### **Art. 13**

##### **Metodi di raccolta**

---

**Art. 17**  
**Raccolta differenziata**

14

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata e persegue gli obiettivi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. L'appaltore o il gestore del servizio integrato qualora istituito, può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica. Qualora il servizio sia in appalto secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto
3. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
4. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
5. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

**Art. 18**  
**Imballaggi**

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

**Art. 19**  
**Modalità di conferimento della raccolta differenziata**

1. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato con il sistema "Porta a Porta" per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
-

*propria abitazione nei giorni indicati in apposita ordinanza;*

*Per le utenze commerciali Il conferimento della frazione residua non riciclabile, deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori carrellati forniti dal gestore del servizio nei termini e nei modi sopra indicati;*

**f) INGOMBRANTI E R.A.E.**

- Mobili, divani, giocattoli di grandi dimensioni, materassi e reti, scaffali, damigiane, lastre di vetro, elettrodomestici ( televisori frigoriferi...), fili elettrici, apparecchiature informatiche, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli ed apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

*E' fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche smaltire questa tipologia di rifiuti depositando gli stessi per un massimo di n°2 pezzi al piano strada nelle sere dei giorni di ogni mese stabiliti da apposita ordinanza .*

*Quantità maggiori dovranno essere portati direttamente presso l'impianto di stoccaggio sito in Loc. Fiumarata previo accordo con la ditta appaltatrice che gestisce il servizio.*

**g) RIFIUTI PERICOLOSI**

- Farmaci, batterie, bombolette spray, contenitori le cui etichette riportano i simboli del teschio (tossico) della fiamma (infiammabile) X (irritante, nocivo) oppure le lettere T.F.X.

*E' fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche smaltire questa tipologia di rifiuto conferendo presso gli appositi contenitori installati sul territorio comunale ( Farmacie, Pararafarmacia ecc.,).*

**h) INDUMENTI ED ACCESSORI USATI**

- Abiti usati, berretti, cappelli, cinture in stoffa o cuoio, guanti in pelle o lana, lenzuola, coperte, scarpe, stivali, borse e valige, stoffe varie.

*E' fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche smaltire questa tipologia di rifiuto conferendo negli appositi contenitori stradali posizionati sul territorio comunale.*

**i) SCARTI VEGETALI E SFALCI**

*E' fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche smaltire questa tipologia di rifiuto previo deposito al piano strada in piccoli sacchetti biodegradabili e compostabili non di colore nero per un massimo di n°4 colli nei giorni di raccolta del rifiuto organico.*

*Quantità maggiori dovranno essere portati direttamente presso l'impianto di stoccaggio sito in Loc. Fiumarata negli orari previsti in apposita ordinanza, previo contatto con la ditta ~~MEA~~ appaltatrice dal lunedì al venerdì.*

*Le imprese che si occupano della manutenzione dei giardini e cortili dovranno prima del conferimento rilasciare alla ditta appaltatrice apposita autocertificazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 nella quale dovrà essere indicata la provenienza del rifiuto (nominativo proprietario giardino e/o cortile via e numero civico) .*

**l) OLII USATI**

*E' fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche smaltire questa tipologia di rifiuto conferendo presso gli appositi contenitori installati sul territorio comunale;*

**M) RACCOLTA DEI PANNOLINI E/O PANNOLONI EScrementI DI ANIMALI**

*Per le utenze domestiche Il conferimento dei pannolini e/o pannoloni e degli escrementi di animali deve essere effettuato separatamente non in maniera sfusa ma in sacchetti trasparenti chiusi da posizionare all'esterno della propria abitazione tutti i giorni negli orari previsti da apposita ordinanza;*

;

**Art. 20**

**Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e



**Art. 22****Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani**

1. Nel centro di raccolta è effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e assimilati conferiti in maniera differenziata.
2. I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta da utenze domestiche
3. L'accesso al centro di raccolta è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza. Gli orari di apertura sono determinati dal comune e sono resi noti mediante un cartello apposto in loco e inseriti nel sito internet del Comune.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta sono elencate nel regolamento di gestione di cui all'art. 3 c. 2 e art 21 del presente regolamento.
5. Il centro di raccolta è situato in Località Fiumarata sul suolo ex depuratore.
6. Il centro di raccolta funge da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili attivate.
7. La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel regolamento di gestione del centro di raccolta, sarà concordata con l'Amministrazione comunale che si attiverà tramite l'appaltatore o gestore qualora istituito.

**Art. 23****Modalità di pesatura dei rifiuti**

1. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'articolo 198, decreto legislativo 152/2006.
2. L'appaltatore del servizio deve individuare il sistema e la tecnologia più affidabili per la pesatura dei rifiuti, la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune e l'appaltatore (o gestore del servizio integrato qualora istituito), possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

**Titolo V Pulizia del territorio****Art. 24****Servizi di pulizia**

1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, stabilisce o potrà stabilire nel capitolato speciale d'appalto o in accordo con il gestore qualora istituito, i seguenti servizi:
    - a) spazzamento e lavaggio stradale;
    - b) pulizia e lavaggio dei vicoli e delle scalinate di pubblico transito;
    - c) pulizia periodica esterna delle fontane, delle fontanelle, dei monumenti pubblici;
    - d) svuotamento e pulizia dei cestini stradali;
    - e) pulizia delle caditoie;
    - f) manutenzione delle aree verdi comunali, quali parchi, giardini, aiuole;
    - g) altri servizi possono essere affidati dall'appaltatore (o gestore del servizio integrato qualora
-

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica.

#### **Art. 29**

##### **Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti**

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 30**

##### **Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso **di 15 (quindici)** giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione. Il **Comando di Polizia Locale** deve informare a sua volta l'ufficio preposto, delle date e del tipo di attività – fiere manifestazione, ecc con almeno **5 giorni** di anticipo, al fine di garantire il servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con l'appaltatore (o gestore del servizio integrato qualora istituito);

3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 31**

##### **Rifiuti abbandonati**

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006:

- nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
  - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite l'appaltatore (o gestore del servizio integrato qualora istituito), provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
  - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
-

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

## **Titolo VI** **Disposizioni finali**

### **Art. 36** **Divieti**

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
  - abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti,
  - imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
  - conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati;
  - cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
  - immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
  - incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  - non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
  - conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.
2. E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal regolamento e/o Ordinanze.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune (o gestore del servizio integrato qualora istituito), di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

### **Art. 37** **Accertamenti e controlli**

1. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
  2. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco.
  3. La polizia locale ha la possibilità di assumere informazioni, procedere all'ispezione di cose e luoghi differenti dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici descrittivi con anche la possibilità di ispezionare il sacchetto o mastello nel pieno rispetto della normativa in materia
-

## Allegato A

### Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984

Sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006, sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative sotto elencate:

DESCRIZIONE
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno, trucioli e segatura;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil - pelle;
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli e simili);
residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio).

**Allegato C**  
**Sanzioni per violazioni al regolamento**

Violazione	Casistica	Sanzione (euro)	
		minima	massima
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
	Rifiuti speciali non assimilati	100	1.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		25	100
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25	150
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore	Rifiuti urbani	25	250
	Rifiuti speciali assimilati	50	400
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3.000
	Rifiuti pericolosi	300	6.000
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico		25	150
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili		100	600
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		25	150
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche		25	300
Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti		100	400
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e all'interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del centro		100	400
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		25	300
Obbligo pulizia di aree scoperte private		100	600
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		100	600
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		25	100
Imbrattamento di suolo pubblico		50	300
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500